



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA E SINISTRI STRUMENTALI L'INCOMPATIBILITÀ DEL G.D.P.**

*L'attuale assetto delle competenze delinea un'area di interferenza tra le sfere del G.d.p. e del procedimento ex art. 22 e ss. l. 689/81 possono essere svolte dallo stesso magistrato con pregiudizio della imparzialità.*

di **Francesco Tantussi**  
IUS/17 - DIRITTO PENALE  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Raffaele Giaquinto**

**Sommario:** 1. Il fatto storico e l'assegnazione della causa al G.d.p. territoriale; 2. Interferenza 689/81; 3. Effetto pregiudicante come conseguenza della sola cognizione di merito; 4. Tabellare degli uffici; 5. Conclusioni.

## 1. Il fatto storico e l'assegnazione della causa al G.d.p. territoriale.

Il giorno 12 marzo 2015, S. G., otteneva l'annullamento della sanzione amministrativa a l che genericamente impone al conducente di contenere la velocità nei limiti di adeguatezza. Del medesimo fatto, S. G. era chiamato a rispondere anche in sede penale, per lesioni per accertata dalle apposite certificazioni mediche, superava i 40 giorni di prognosi, come noto 590 c.p.. Essendo i fatti precedenti all'introduzione (con legge n. 41 del 2016) della nuova norma applicabile al caso di specie.

Conformemente alle ordinarie regole di riparto della competenza<sup>[1]</sup>, l'imputato nel presente p G.d.p. territoriale: il procedimento era assegnato allo stesso giudice-persona che aveva cono

All'udienza del 1 febbraio 2018, il difensore di S.G. sollecitava una dichiarazione di asti precedente rappresentasse un'attività pregiudicante. La difesa si richiamava ad una ri definitivamente riconosciuta la possibilità di ricusare il giudice che, chiamato a decidere sul di un altro procedimento anche extra penale, una valutazione di merito circa lo stesso fatto d

Nel caso di specie, peraltro, tale contestazione era sollevata oralmente nel corso dell'u ricusazione, disciplinata nell'art. 37 c.p.p.. Con riferimento al giudizio precedente, il difen dal medesimo magistrato in sede di opposizione ex artt. 22 e ss. l. 689/81, pur appuntando Agenti di Polizia Stradale, avesse comportato una seppur minima cognizione di merito dei 590 c.p.. Pur trattandosi di valutazioni incidenter tantum, esse apparivano comunque sufficienti

## 2. Interferenza tra giudizio penale e giudizio di opposizione ex art. 22 l. n. 689/81.

Quanto alle disposizioni processuali, occorre sottolineare che questa peculiare situazione contemplate dall'art. 34 c.p.p.. Tanto che, in epoca piuttosto risalente, l'allora Pretura c costituzionale sulla disposizione appena richiamata, censurandone la mancata previsione incostituzionalità rilevati in quell'occasione del giudice rimettente:

da un lato l'assenza di una specifica ipotesi di incompatibilità per lo svolgimento di funzior violazione dell'art. 24 cost.: essendo infatti l'imparzialità costitutiva del giusto proce considerazione del c.d. principio di prevenzione, ossia della naturale tendenza del giudicanti pronuncia. Si tratterebbe, peraltro, di un principio che la giurisprudenza costituzionale av

ipotesi di incompatibilità *praeter legem*<sup>[3]</sup>; per altro verso, l'illegittimità deriverebbe dal trattamento che la mancata previsione determinerebbe tra gli imputati tratti in giudizio dinanzi ad opposizione a sanzione amministrativa, rispetto a coloro che abbiano proposto opposizione. Investita della questione, la Corte si è pronunciata per l'infondatezza dei profili di illegittimità. “salvare” l'art. 34 c.p.p., la parte motiva tenta di chiarire il significato di “decisione pregiudicante” che intercorrono tra gli istituti preordinati ad attuare le garanzie costituzionali di imparzialità, te

Dalla sentenza del 4 febbraio 1997 n. 308 sembra, infatti, emergere il seguente principio di diritto: il procedimento ex artt. 22 e ss. l. 689/81 determina una situazione di incompatibilità, sulla quale la ricusazione, se nel giudizio extra penale siano state espresse valutazioni di merito circa la responsabilità del singolo soggetto, le sole in grado di esplicitare un'efficacia pregiudicante per il successivo giudizio amministrativo. Se invece i vizi formali e/o procedurali, la sentenza emessa in quel giudizio medesimo soggetto in veste di giudice penale, atteso che la cognizione così instaurata con il giudizio amministrativo si attengono al merito della violazione contestata<sup>[4]</sup>.

### 3. Effetto pregiudicante come conseguenza della sola cognizione di merito.

Una lettura più approfondita della sentenza rivela come la scelta di salvare l'art. 34 c.p.p. tra le ipotesi di incompatibilità, da un lato, e quello delle cause di astensione e ricusazione, dall'altro, sono predefiniti, dettati dalla necessità di prevedere ed impedire quelle situazioni astrattamente ammissibili alla ricusazione comprendono tutte quelle ipotesi che solo la concreta dinamica processuale può f

L'elenco di situazioni contemplate dagli artt. 36-37 c.p.p., tuttavia, deve essere “riletto” alla luce di quanto sembra, infatti, allinearsi a quanto in precedenza stabilito circa l'art. 34 c.p.p.<sup>[6]</sup>. Così, nel caso di ricusabilità del giudice che in un procedimento antecedente, anche non penale, la Consulta sembra mantenere ferma la distinzione tra accertamento, anche incidentale, su un fatto e accertamento.

Che un effetto pregiudicante possa conseguire soltanto da una valutazione di merito, inoltre, la Corte di Cassazione ha posto in evidenza come neppure la semplice connessione probatoria tra un fatto e una legittima causa di ricusazione. Occorre, infatti, verificare di volta in volta se tale connessione esista tra il fatto e la causa di ricusazione giudice sullo stesso fatto e nei confronti di un identico soggetto<sup>[7]</sup>.

### 3. Riflessi sul regime delle incompatibilità delle opposizioni a sanzioni amministrative.

Tornando al caso di specie, le motivazioni che avevano indotto il G.d.p. ad annullare la verbalizzazione, da parte degli agenti di Polizia Stradale, delle circostanze di fatto da cui è scaturita la sanzione, da parte di S.G., risolvendosi il verbale in una mera valutazione personale degli agenti.

considerato, come del resto si evince da alcune delle affermazioni riportate nella sentenza consisterebbe in un mero richiamo al contenuto delle disposizioni asseritamente violati, il tratto stradale interessato.

Ciononostante, in sede di udienza preliminare il G.d.p. territoriale accoglieva la richiesta decreto alla fissazione dell'udienza a seguito di nuova assegnazione, previa autorizzazione

Le peculiarità del caso concreto offrono spunti per approfondire il regime delle incompatibilità tendere ad un'assegnazione dei carichi giudiziari idonea a prevenire quelle situazioni in cui, dire, "congenita".

In particolare, occorre chiedersi se lo stretto rapporto intercorrente tra le violazioni del codice quali normalmente conseguono alcune sanzioni amministrative accessorie comminate dalle ipotesi di incompatibilità del G.d.p. Quest'ultimo infatti:

da un lato costituisce l'organo dell'A.G.O. (art. 204-bis C.d.S.) cui è attribuita la competenza del Codice della Strada, a norma dell'art. 7 comma 2 del d. lgs 1 settembre 2011, n. 150<sup>[9]</sup>, assegna, sottraendola a quella del Tribunale, una serie di competenze in base al titolo di reato procedibili a querela della persona offesa, ivi comprese dunque le lesioni colpose lievi o lievi la competenza territoriale per entrambe le tipologie di procedimento è determinato dal luogo tale da determinare un'area di sostanziale coincidenza, con riferimento ai sinistri stradali prognosi e, al contempo, vi sia stata contestazione, tramite verbale di accertamento, di una novella del 2016, restano escluse le sole lesioni stradali provocate da un conducente in stato infatti attratto alla competenza del Tribunale monocratico, a prescindere dalla levità delle lesioni.

La situazione attuale appare dunque del tutto analoga a quella che circa venti anni fa aveva costituito il sistema costituzionale sull'art. 34 c.p.p. Nonostante l'intervenuta abrogazione definitiva delle procedure di opposizione a sanzione amministrativa, permane infatti un'area di sovrapposizione tra il Giudice di Pace, in un settore caratterizzato dalla presenza di più tipi di responsabilità accertamenti incidentali pregiudicante sul fatto-reato in tutte le ipotesi in cui il giudizio esecutivo è a quella, ben più improbabile<sup>[11]</sup>, ma parimenti caratterizzata da effetti pregiudicanti, in cui la sanzione amministrativa irrogata in occasione di un sinistro stradale in cui taluno abbia riportato

Si tratta di inconvenienti che, in mancanza di un'autonoma previsione di incompatibilità dell'astensione e della ricsuzione (normalmente invocabili per ovviare a situazioni contingenti un'assegnazione delle cause al medesimo soggetto giudicante sembra essere "ordinario").

Come si è accennato, la zona di interferenza tra le due sfere d'attribuzione è venuta a comporsi negli ultimi anni hanno interessato la materia degli illeciti da violazione del C.d.S. Con l'entrata in vigore

omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni colpose stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p. titulum per le sole lesioni derivanti dalla circolazione stradale che non confluiscono nell' recente pronuncia di legittimità, infatti, il livello di inasprimento sanzionatorio attuato dal le da non comportare un mero innalzamento dei limiti edittali per le fattispecie preesistenti, b dunque si tratta di effetti sostanziali e non meramente processuali, resta ferma la competen relative ai sinistri stradali avvenuti in epoca anteriore al 25 marzo 2016 e ciò quand'anche l <sup>[13]</sup>. Se ne deduce a contrario che l'interferenza tra le due zone di competenza, pur essendo avvengono in seguito a quest'ultima data.

Occorre inoltre rilevare che entrambe le tipologie di procedimento sono devolute al G.d.p. per valore. Si tratta di un assunto pacifico per quanto riguarda la competenza quoad tit procedimenti di opposizione alla sanzione amministrativa, l'attribuzione ratione materiae è . Ciò significa che il cumulo delle competenze in capo al G.d.p. resta insensibile ad eventu del C.d.S.

#### **4. Verifica della presenza di possibili rimedi nell'organizzazione tabellare degli uffici.**

Conviene, infine, spendere qualche considerazione circa il sistema tabellare e la normativa C.S.M. ogni tre anni<sup>[15]</sup>. Si tratta di atti organizzativi che, com'è noto, tendono a garan costituzionale della precostituzione legale del giudice naturale. Orbene, per quanto concerr dell'ultima circolare emessa dal Consiglio<sup>[16]</sup>, recante i criteri di assegnazione degli affari a uffici, si limita a prevedere che le proposte tabellari riportino criteri oggettivi e predetermi un qualche meccanismi di controllo preventivo delle cause di ricusazione od astensione assegnatario. Simili controlli, di fatto, sembrano poi radicalmente preclusi laddove l'as Tribunale, ma sia attuata attraverso sistemi informatici ed automatizzati. Benché cert dell'ufficio, l'adozione di simili strumenti rivela tutti i suoi limiti di fronte al tipo di incc programma informatico non può che conformarsi alle regole imposte dalle norme di rangc suo tramite non potrà certo ovviare a problemi che dipendono direttamente dallo stesso siste

#### **4. Conclusioni**

Nel quadro normativo attuale permane, dunque, un'area di sovrapposizione tra le due sfere ed astratta potrebbe certamente individuare e disciplinare, in specie prevedendo, quale a svolgimento delle funzioni giurisdizionali nell'ambito del corrispondente procedimento di non si sia limitata a dei meri profili formali.

L'introduzione di una disposizione di questo tipo porterebbe con sé anche un mode dell'udienza in cui è pronunciata la dichiarazione di astensione o in cui è presentata l'istanza

Benché non costituzionalmente illegittima, come precisato dalla Consulta<sup>[17]</sup>, la manca comportare, però, un inutile aggravio delle tempistiche processuali.

Il concreto rischio che all'interno dello stesso ufficio territoriale un medesimo magistrato con maggiore frequenza negli uffici territoriali minori, laddove l'esiguità dell'organico di soggetto diverso da quello originariamente adito, nei casi in cui vi siano più trasgressori e Problematiche che, nondimeno, sembrano derivare non già dalle previsioni concernenti competenze fra Tribunale e G.d.p., che potrebbe forse indurre il legislatore ad adottare un rilevanti novità sostanziali introdotte dalla l. 41 del 2016.

### Note e riferimenti bibliografici

<sup>[1]</sup> artt. 8/1, 33bis, 33ter c.p.p.

<sup>[2]</sup> Corte Cost. sent. 14 luglio 2000, n. 283.

<sup>[3]</sup> In particolare la Pretura di Trento si richiama alle sentenze n. 432 del 1995 e nn. 131 e 1 infatti, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34 comma 2 nella parte in cui non prevede partecipazione del magistrato al giudizio in materia di misure cautelari <http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0308s-97.htm>.

Si segnala, per la particolare distinzione tra cognizione di merito e cognizione dei meri prof afferma la necessaria previsione di un'incompatibilità per il “giudice che, come componen ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 formali dell'ordinanza anzidetta”. Corte Cost. sent. 24 marzo 1996, n. 131, <http://www.giurc>

<sup>[4]</sup> Corte Cost. sent. 29 settembre 1997, n. 308, ibidem.

<sup>[5]</sup> La disciplina delle cause di astensione, com'è noto, si configura come deroga al principi trovare applicazione in una serie di ipotesi che non solo debbono considerarsi tassative conferma anche un recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass., Sez. V

<sup>[6]</sup> Corte Cost. sent. 14 luglio 2000, n. 283, <http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0283s-00>

<sup>[7]</sup> Cass., Sez. V, 15 marzo 2018, n. 11980, ibidem

<sup>[8]</sup> Cfr. Art. 222 C.d.S.

[9] Così recita l'art. 7 comma 2: "L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione."

[10] Si veda l'art. 4 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

[11] Lo stretto termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della contestazione per impugnare l'assegnazione della causa al magistrato chiamato a decidere sull'opposizione sia successi dunque l'ipotesi inversa, in cui il magistrato cui è assegnata la causa penale si trovi con l'istruttoria nell'altro procedimento.

[12] D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante le "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace del 1999, n. 468".

[13] Cass., Sez. I, 19 ottobre 2017, n. 48249

[14] Cass., Sez. Un. Civ., 27 aprile 2018, n. 10261

[15] Cfr. art. 7bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, testo di riferimento in materia di ordinamento

[16] Si fa riferimento alla "Circolare relativa formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il triennio 2018-2020 e relativa al triennio 2018-2020. La circolare è pubblicata sul sito del CSM: [https://www.csm.it/web/csm-internet/-/circolare-sulla-formazione-delle-tabelle-di-composiz](https://www.csm.it/web/csm-internet/-/circolare-sulla-formazione-delle-tabelle-di-composizione)

[17] In sostanza la Corte ha rilevato come l'opposizione a sanzione amministrativa non implichi la dinamica del sinistro. Cfr. Corte Cost. 4 febbraio 1997, n. 308, ibidem.

[18] Art. 7 comma 2, d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, per le violazioni del C.d.S., art. 5 comma 1 G.d.p.